

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NASO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FABRIZIO MAIMERI

Seduta del 12/11/2025

FATTO

Con ricorso del 24.6.2025, parte attrice, dopo aver invano esperito il reclamo in data 11.4.2025, si è rivolta all'ABF per vedere accolte le seguenti richieste:

1) Equo rimborso degli oneri a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento ex art. 125-sexies TUB: parte ricorrente chiede il rimborso dell'importo complessivo di € 2.580,90, a titolo di spese di istruttoria e di commissione intermediario incaricato;

2) penale di anticipata estinzione: parte ricorrente chiede la restituzione della penale di estinzione anticipata [€ 137,34] in quanto illegittimamente addebitata al ricorrente;

3) spese legali: parte ricorrente chiede il rimborso di € 200,00 o del diverso importo che il Collegio riterrà di liquidare in maniera equitativa, a titolo di spese legali sostenute per la presentazione del ricorso.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario eccepisce preliminarmente, in rito, la propria carenza di legittimazione passiva quanto ai costi dovuti all'intermediario del credito: l'ABF è solito respingere tale eccezione (Collegio di coordinamento, decisione n. 6167/2014; Collegio di Bologna, decisione n. 3676 del 4.4.2017). Nel merito, afferma che nel contratto sono riportate in modo analitico le voci di costo non soggette a rimborso e, più precisamente, nell'art. 5 è esplicitato che non sono oggetto di rimborso le "spese di istruttoria", in quanto non riguardano attività soggette a maturazione nel tempo e successive al perfezionamento dello stesso e le "spese di intermediazione" che comprendono i costi e gli oneri sopportati per l'attività svolta dalla rete di vendita diretta o indiretta dalla fase preistruttoria della pratica alla liquidazione dell'importo totale del credito al cliente. Quanto traspare dalla lettura delle pronunce europee in argomento è che il vero discrimine non sia il contesto normativo di origine, ma il livello di trasparenza che ogni singolo contratto garantisce al consumatore anche sulla scorta delle diverse normative nazionali di recepimento delle direttive. Se la documentazione presentata al consumatore corrisponde a quanto richiesto dal legislatore e pertanto delinea la differenza tra costi slegati e costi legati alla vita del contratto di finanziamento, a questo punto non si potrà altro che affermare che il consumatore italiano ha ottenuto il grado di tutela richiesto dal legislatore europeo e si dovranno quindi

ritenere non rimborsabili i costi definiti *up front*. Nel caso di specie, come indicato, si ritiene che il rimborso non sia dovuto in quanto riferibile a voci esplicitamente indicate al consumatore in modo chiaro e trasparente come *up front*. A quanto detto si aggiunga che le spese di intermediazione sono state versate direttamente ad un soggetto terzo, al quale si è provveduto a versare € 4.200,00, somma indicata nel Secci e poi nuovamente nel frontespizio contrattuale alla voce “spese di intermediazione”. L’intermediario, infine, si rende disponibile, con riguardo alle sole commissioni di istruttoria, a corrispondere al cliente l’importo di € 214,91 calcolati secondo il criterio della curva degli interessi.

DIRITTO

Il contratto è stato stipulato in data 13.6.2017 ed è stato estinto dal ricorrente ad aprile 2022, in corrispondenza della rata n. 57/120, sulla base del conteggio estintivo versato in atti.

1. Il rimborso anticipato del finanziamento che costituisce oggetto del presente giudizio è disciplinato dall’art. 125-*sexies* TUB, il quale è stato emanato in attuazione dell’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23.4.2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio.

2. La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, Prima Sezione, 11.9.2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che «l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23.4.2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».

3. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.

4. Tuttavia, l’art. 125-*sexies* TUB è stato sostituito dall’art. 11-*octies*, comma 1, del d.l. 25.5.2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23.7.2021, n. 106, il quale è entrato in vigore il 26.5.2021.

5. Per i contratti sottoscritti anteriormente a tale data, l’art. 11-*octies*, comma 2, del suddetto decreto-legge, così come convertito in legge, ha dettato apposite disposizioni di diritto intertemporale, le quali, per quanto qui rileva, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 22.12.2023.

6. Mediante l’art. 27, comma 1, del d.l. 10.8.2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9.10.2023, n. 136, i periodi secondo e seguenti della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente sono stati sostituiti dal seguente: «nel rispetto del diritto dell’Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell’articolo 125-*sexies* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1°.9.1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte».

7. Poiché il contratto che costituisce oggetto del presente giudizio è stato stipulato anteriormente al 25.7.2021 (ossia, la data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 73 del 2021), questo Collegio ritiene che, in virtù della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente, al suo

rimborso anticipato continui ad applicarsi il previgente art. 125-*sexies* TUB, così come interpretato dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione n. 26525 del 2019. Resta peraltro fermo che, sempre in virtù della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente, «non sono comunque soggette a riduzione le imposte».

8. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo «in modo differenziato rispetto ai costi *recurring*, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità».

9. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una «integrazione “giudiziale” secondo equità (art. 1374 c.c.)» del contratto, precisando che «ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie».

10. In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che «il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up-front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi».

11. A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26.3.2020, questo Collegio ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo Collegio ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio, mutando il proprio precedente orientamento.

12. Sempre a partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26.3.2020, questo Collegio ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 TUB. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo Collegio ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio, mutando il proprio precedente orientamento.

13. Per quanto riguarda le imposte, si deve rilevare che, come si è già detto, il novellato art. 11-*octies*, comma 2, del d.l. n. 73 del 2021, così come convertito in legge, ha espressamente stabilito che esse «non sono soggette a riduzione».

14. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che non sussistesse «alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi».

15. A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26.3.2020, questo Collegio ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata tem-poris*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto, mutando il proprio precedente orientamento.

16. Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:

a) ai sensi dell'art. 125-sexies TUB, il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse le imposte);

b) sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità;

c) in mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).

17. Alla luce di quanto sopra, la somma che l'intermediario deve ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, deve essere determinata come di seguito:

durata del finanziamento ▶		120				
rate scadute ▶		57				
rate residue		63				
TAN ▶		5.267%				
			% restituzioni			
			- in proporzione lineare			
			52.50%			
			- in proporzione alla quota interessi			
			30.01%			

n/c		restituzioni				tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
	spese di istruttoria (up front)	€ 716.00	€ 375.90	€ 214.91	€ 0.00	€ 214.91
	spese di intermediazione (recurring)	€ 4,200.00	€ 2,205.00	€ 1,260.62	€ 0.00	€ 2,205.00
						€ 0.00
						€ 0.00
						€ 0.00
						€ 0.00
	rimborsi senza imputazione				€ 0.00	€ 0.00
		tot rimborsi ancora dovuti				€ 2,419.91
		interessi legali				1

Il risultato non coincide con quanto richiesto dal ricorrente [€ 2.580,90], che domanda la restituzione in proporzione lineare per entrambe le voci. Come detto, l'intermediario ha formulato un'offerta transattiva per € 214,91.

18. Al fine di distinguere tra costi *recurring* e *up-front*, si fa riferimento alle indicazioni contenute nella decisione n. 16632 del 13.7.2021 del Collegio di Roma, che, prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, ha ritenuto *recurring* le spese di intermediazione, mentre ha ritenuto *up front* le spese di istruttoria.

19. Quanto alla domanda di rimborso della commissione di anticipata estinzione, si richiama la decisione del Collegio di coordinamento n. 5909 del 31.3/2020, la quale ha espresso il seguente principio di diritto: «

la previsione di cui all'art. 125-sexies, comma 2, TUB in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il

ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125-sexies, comma 3, TUB». Si richiama altresì la decisione del Collegio di coordinamento n. 11679 del 5.5.2021, la quale ha espresso il seguente principio interpretativo: «l'espressione "importo rimborsato in anticipo", adottata nell'art. 125-sexies, comma 2, TUB al fine di determinare l'ammontare dell'indennizzo previsto dalla medesima norma, deve intendersi riferita all'importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell'intermediario/mutuante per l'estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito». Dal conteggio estintivo sopra richiamato, risulta che l'intermediario ha addebitato a titolo di penale di anticipata estinzione l'importo di € 137,34.

Considerato che la durata residua del contratto al momento dell'estinzione era superiore ad un anno e che il debito residuo era superiore a € 10.000, non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo di cui all'art. 125-sexies, comma 3, TUB. Dall'esame del menzionato conteggio estintivo, risulta che l'importo rimborsato in anticipo sia stato pari a € 13.733,85 (non si considerano le quote insolte in quanto già scadute alla data del conteggio e si detraggono i rimborsi eventualmente effettuati), sicché l'indennizzo applicato corrisponde all'1% dell'importo rimborsato in anticipo sulla base del conteggio estintivo. Tuttavia, secondo il più recente orientamento condiviso dei Collegi (e v. ancora Collegio di coordinamento, decisione n. 11679/2021) occorre tenere conto anche degli ulteriori abbuoni dovuti dall'intermediario sulla base della Tabella sopra riportata: la ricorrente ha quindi diritto alla restituzione dell'eccedenza applicata dall'intermediario rispetto all'1% dell'importo effettivamente rimborsato in anticipo. Nel caso di specie, occorre detrarre l'ulteriore importo da corrispondere all'istante, pari ad € 2.419,91 [€ 13.733,85 – € 2.419,91 = € 11.313,94]. Pertanto, la commissione massima applicabile corrisponde ad € 113,14: sicché è ulteriormente dovuta al ricorrente la differenza fra quella applicata e quella applicabile, per € 24,20 (€ 137,34 – € 113,14).

In conclusione, all'importo indicato dalla Tabella sopra riportato va aggiunta la somma di € 24,20 [€ 2.419,91 + € 24,20], pervenendo così all'importo totale di € 2.444,11, arrotondato a € 2.444,00.

20. Non viene accolta la domanda di refusione delle spese legali sopportate dal ricorrente, poiché, per orientamento del Collegio di coordinamento e dei Collegi territoriali, essa non viene riconosciuta per le controversie aventi ad oggetto la retrocessione di oneri in caso di estinzione anticipata di un prestito dietro CQS per la serialità e la semplicità della controversia.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 2.444,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE